

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visto:** gli art. 687 e 718 del C. d. N.

**Visto:** il DM (trasporti) 21/07/2009 che individua l'ENAC quale Appropriata Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile;

**Visto** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 settembre 2003, che attribuisce la presidenza del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti – CISA – al Presidente dell'ENAC ;

**Visto:** il regolamento 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) 2320/2002;

**Visti:** i regolamenti (UE) n. 272 del 02/04/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile e 185 del 04/03/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile; ,

**Vista:** la propria direttiva prot. 36012/ENAC/DG del 29/04/2010 ed in maniera particolare il primo cpv. del p. 12.4

**Vista:** la circolare ENAC SEC 01 del 07/10/2004;

**Considerato:** che l'attività di formazione erogata dai formatori così come disciplinata dal p. 4 della citata circolare ENAC SEC 01 ha fornito un sostanziale contributo alla formazione del personale impiegato in compiti di security;

**Preso atto:** che l'abolizione della figura del formatore, così come operata con la citata direttiva, potrebbe incidere in maniera negativa sulle necessità formative dell'intera platea di personale che ha tale obbligo;

**Ritenuto:** fondate le istanze pervenute da alcune associazioni che hanno rappresentato la necessità di mantenere, anche se per un periodo limitato, la presenza della figura dei formatori di sicurezza;  
emana la seguente

### DIRETTIVA

Al primo capoverso del punto 11.4 della direttiva Enac prot. 36012/ENAC/DG del 29/04/2010 sono cancellate le parole "*utilizzazione dei formatori e per la*"

Con decorrenza dalla data della presente direttiva e non oltre il 30/09/2010 gli istruttori certificati possono continuare ad avvalersi dei formatori così come previsto dalla circolare ENAC SEC 01 con l'osservanza delle ulteriori prescrizioni da attuarsi prima dell'inizio del corso di formazione:

- l'istruttore dovrà comunicare alla Direzione Security il nominativo del formatore che intende utilizzare, la durata del corso, le materie che saranno trattate dal formatore ed il numero di ore di lezioni tenute dallo stesso;
- l'istruttore dovrà far pervenire alla Direzione Security una dichiarazione con la quale si attesti che il formatore è in possesso dei requisiti previsti dalla circolare ENAC SEC 01 e che lo stesso ha frequentato con successo l'aggiornamento di cui al punto 4.3 della citata circolare comprensivo delle innovazioni introdotte dalla regolamentazione comunitaria indicata in premessa;





- i metodi che l'istruttore intende applicare per il rispetto delle previsioni di cui al punto 4.2 della circolare ENAC SEC 01 del 07/10/2004.

Dr. Alessio Quaranta